



NEWS

# Euroconference

**Edizione di giovedì 16 Novembre 2023**

## **CASI OPERATIVI**

**Fruizione del c.d. superbonus in presenza di abusi edilizi oggetto di fiscalizzazione**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **AGEVOLAZIONI**

**Credito Industria 4.0 per le imprese che producono energia: limiti e spiragli di apertura**  
di Alberto Nordio, Claudia Bollini

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Fruibilità del regime forfettario in caso di esercizio di attività agricole**  
di Luigi Scappini

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Le spese di sponsorizzazione non rientrano tra le spese di rappresentanza**  
di Stefano Rossetti

## **ADEMPIMENTO IN PRATICA**

**Superbonus con cessione e sconto nel 2024: quando i chiarimenti introducono nuove incertezze**  
di Silvio Rivetti

## ***Fruizione del c.d. superbonus in presenza di abusi edilizi oggetto di fiscalizzazione***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Un contribuente persona fisica intende acquistare nel 2023 un fabbricato adibito a civile abitazione composto da non più di 4 unità immobiliari distintamente accatastate e che sarà posseduto in comproprietà da più persone fisiche.

Su tale fabbricato intende di seguito eseguire opere di efficientamento energetico e ristrutturazione accedendo al beneficio del c.d. superbonus.

A suo tempo sulla palazzina sono state eseguite opere in abuso edilizio che sono state da parte dell'attuale proprietario in previsione dell'atto di compravendita in parte sanate mentre, con riferimento al sottotetto e alla scala interna (che non può essere demolita) che collega i piani, non essendo tali opere a parere del Comune sanabili queste ultime sono state oggetto di fiscalizzazione.

Il comma 13 *ter* dell'articolo 119, D.L. 34/2020, dispone che gli interventi che beneficiano del c.d. superbonus possono essere realizzati mediante la CILA tramite la quale sono attestati gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la realizzazione senza richiedere l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001.

Si chiede quindi di confermare la nostra interpretazione secondo cui il contribuente futuro acquirente possa legittimamente accedere ai benefici del superbonus, pur permanendo l'abuso fiscalizzato.

**[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)**



## ***Credito Industria 4.0 per le imprese che producono energia: limiti e spiragli di apertura***

di Alberto Nordio, Claudia Bollini

Master di specializzazione

**Diritto Tributario Base**

Scopri di più

In un periodo storico in cui la **transizione ecologica** risulta quanto più urgente e prioritaria, la **normativa fiscale** sembra non essere del tutto allineata nell'intento di favorire i **produttori di energia** che intendono investire in **innovativi impianti fotovoltaici** aventi – potenzialmente – caratteristiche compatibili con il modello «**Industria 4.0**».

L'[articolo 1, commi 1051 – 1063, L. 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021), come modificato dall'[articolo 1, comma 44, L. 234/2021](#) (Legge di bilancio 2022), ha **prorogato il credito d'imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali "4.0"** effettuati nell'arco temporale che va **dal 2023 al 2025**. L'agevolazione precedentemente prevista per gli **investimenti in beni strumentali nuovi "ordinari"** non è, invece, **stata rinnovata** e risulta applicabile solo agli investimenti **effettuati fino al 31.12.2022** o nel termine "lungo" **del 30.11.2023**.

L'[Allegato A](#) della **L. 232/2016**, cui rimanda la **L. 178/2020** al fine di individuare le caratteristiche dei beni potenzialmente eleggibili alla tipologia dei beni materiali 4.0 agevolabili, circoscrive i beni funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese secondo il modello «**Industria 4.0**» alle seguenti macrocategorie:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da **sistemi computerizzati** o gestito tramite **opportuni sensori e azionamenti**;
- sistemi per l'**assicurazione della qualità** e della **sostenibilità**;
- dispositivi per l'**interazione uomo macchina** e per il **miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»**.

La [circolare dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n.4/E/2017](#) – in tema di cd. Iper-ammortamento, i cui contenuti sono estendibili anche al credito d'imposta di cui alla **L. 178/2020** – specifica che tra i «**sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità**» sono ricompresi anche i **componenti, sistemi e soluzioni intelligenti** per la **gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici** e per la **riduzione delle emissioni**; continua la citata circolare precisando che **risulterebbero escluse**, invece, le «**soluzioni finalizzate alla produzione di energia** (ad esempio sistemi cogenerativi,

sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)», **negando** dunque *tout court* l'**applicabilità dell'agevolazione rafforzata**, prevista per i beni Industria 4.0, **ai sistemi di produzione di energia elettrica**, tra cui il fotovoltaico.

Ci si chiede se tale **esclusione perentoria** delle “*soluzioni finalizzate alla produzione di energia*” sia allineata alle attuali e potenziali **caratteristiche tecnologiche degli impianti fotovoltaici** (e eolici). Infatti, **escludendo** per il momento **gli impianti fotovoltaici realizzati da privati e industrie per** finalità principalmente di **autoconsumo e autoproduzione**, occorre rilevare come vi sia una serie di **produttori di energia elettrica** che stanno sviluppando **moderni impianti** i quali, attraverso **sofisticati software e sensori**, sono in grado di **gestire la produzione** di energia da remoto, **ottimizzarne la produttività** ed **elaborare una quantità significativa di dati**. Non di meno, gli **odierni campi fotovoltaici** sono capaci di **prevedere la produzione di energia** in base ai **dati elaborati dal sistema** e sono in grado di **accumulare l'energia in eccesso** rispetto alle richieste della rete.

Tale **preclusione a priori** è stata ribadita anche in relazione a specifici progetti sottoposti all'attenzione dell'Agenzia delle entrate la quale, a più riprese, ha **negato l'accesso all'agevolazione** per dette fattispecie oggetto di istanza di interpello, ribadendo la limitazione, espressa nella richiamata [circolare n. 4/E/2017](#), qualora si tratti di **soluzioni finalizzate alla produzione di energia** (si veda sul punto la risposta ad interpello n. 904-1257/2020 e più recentemente la [risposta ad interpello n. 75/2021](#)).

Allo stesso modo, anche per quanto riguarda i **sistemi di accumulo dell'energia elettrica**, nei precedenti chiarimenti (circolare 177355/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico), il Ministero ha ritenuto che tali sistemi siano da considerarsi alla stessa stregua delle soluzioni finalizzate alla produzione di energia, in quanto trattasi di “*sistemi ancillari agli impianti di produzione dell'energia, la cui funzione precipua è quella di accumulare l'energia nel momento in cui la produzione supera i consumi e di erogarla nel caso contrario, operando in un'ottica di continuità della fornitura energetica nonché di massimizzazione dell'autoproduzione*”.

La già menzionata [circolare n. 4/E/2017](#), inoltre, prosegue riportando che «*la funzione principale di tali sistemi (i.e sistemi di accumulo dell'energia elettrica) non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell'energia da parte delle macchine del ciclo produttivo*», bensì quella di «*costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento*»

**L'interpretazione e i limiti posti dall'Amministrazione finanziaria** sembrano, peraltro, incentrati sull'autoconsumo/autoproduzione dell'energia prodotta, e sembrerebbero non prendere in considerazione il **caso delle società di produzione di energia elettrica**, a cui tale limitazione non dovrebbe per la verità doversi applicare anche, ed a maggior ragione, in considerazione dell'**evoluzione tecnologica** delle nuove tipologie di impianti. In altre parole, il limite previsto dalla [circolare n. 4/E/2017](#) sembrerebbe fondarsi sull'assunto che le soluzioni finalizzate alla produzione di energia non potrebbero rientrare nel campo di applicazione dell'agevolazione connessa ai “beni 4.0”, in quanto aventi carattere di impianto e/o fonte di energia a cui le



macchine 4.0 (oggetto dell'agevolazione) possano attingere per il proprio funzionamento.

In questo contesto, un seppur parziale **segnale di potenziale apertura** in merito alla possibilità di fruire di agevolazioni per gli **impianti di produzione di energia elettrica** deriva dalla **nuova Legge Sabatini**, che ammette, infatti, in via condizionata il finanziamento di impianti di produzione di energia, seppure **limitatamente alle imprese che svolgano attività di produzione di energia elettrica** in via prevalente con codice Ateco 35.11, oppure che svolgano attività agricola, ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#)

Sarebbe **auspicabile** che **tale distinguo, fondato sull'attività principale** svolta dall'impresa, fosse ampliato anche all'agevolazione prevista per i beni nuovi aderenti al modello «Industria 4.0», incentivando così la **transizione ecologica ed innovazione tecnologica per le società che producono energia**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

## Fruibilità del regime forfettario in caso di esercizio di attività agricole

di Luigi Scappini

OneDay Master

### Dichiarazione dei redditi in agricoltura

Scopri di più

L'approssimarsi di fine anno rappresenta l'occasione per procedere nella **valutazione** delle **scelte fatte e** delle possibili **alternative** che offre la normativa fiscale.

L'**obiettivo** di massima è quello di riuscire a individuare la miglior "combinazione" per **ridurre** il più possibile il **carico fiscale** andando, ove possibile, ad azionare le norme "agevolative" previste dal Legislatore, tra cui vi è il **c.d. regime forfettario** di cui alla L. 190/2014.

Come noto, a norma dell'[articolo 1, comma 57, lettera a\), L. 190/2014](#), **non possono accedere** al regime forfettario le **persone fisiche** che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini Iva o di **regimi forfettari di determinazione del reddito**.

Ne deriva che, come affermato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 10/E/2016](#), **non possono** accedere al regime forfettario le **attività agricole** che fruiscono dei regimi Iva disciplinati dagli [articoli 34 e 34-bis](#), D.P.R. 633/1972.

Sempre l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 9/E/2019](#), ha precisato che l'**esercizio** di un'**attività esclusa** dal **regime forfettario**, in quanto soggetta a un regime speciale Iva (o perché produttiva di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato in modo forfettario), **comporta l'impossibilità** di applicare il regime agevolato per **tutte le attività svolte** dal contribuente.

**Tuttavia**, l'Agenzia delle entrate, sempre con la richiamata [circolare n. 10/E/2016](#), ha evidenziato che *"i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all'articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l'attività d'impresa, possono applicare il regime forfettario per le altre attività che intendono svolgere (cfr. circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.2)."*

Ne deriva che l'imprenditore agricolo il quale, a latere dell'attività agricola, svolge un'ulteriore attività, potrà, per quest'ultima, optare, nel rispetto dei requisiti richiesti, per l'applicazione del regime previsto dalla L. 190/2014.

A bene vedere, **rientrare** in un **determinato regime speciale** ai fini Iva o in un regime di determinazione del reddito in maniera forfettaria, **non preclude a priori** la possibilità per detta attività di ipotizzare l'applicazione del regime forfettario.

Il caso più evidente è quello dell'**agriturismo**, nonché dell'**enoturismo** e da ultimo dell'**oleoturismo**, tutte attività connesse a quelle agricole che, tuttavia, sono produttive di redditi di impresa.

Per tutte queste attività, infatti, nel caso di esercizio attraverso una ditta individuale o una società di persone, ai fini fiscali, si applica, per natura, il regime previsto dall'[\*\*articolo 5, L. 413/1991\*\*](#), ai sensi del quale vige un regime forfettizzato sia per quanto riguarda l'imposizione diretta sia per l'indiretta.

In particolare, ai fini **Irpef**, è prevista la determinazione dell'imponibile in misura applicando all'ammontare dei **ricavi** conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il **coefficiente di redditività del 25%**.

Parimenti, ai fini **Iva**, la norma stabilisce che l'imposta si determina **riducendo** l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al **50%** del suo **ammontare**, a titolo di **detrazione** forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Ne deriva che, in prima battuta, **non sembrerebbe possibile** poter azionare per tali attività il regime forfettario previsto dalla L. 190/2014.

**Al contrario**, la previsione di un regime speciale Iva (o di determinazione forfettaria del reddito) per una determinata attività non preclude l'accesso al regime forfettario se il contribuente sceglie di applicare l'Iva nei modi ordinari, a condizione che la scelta sia stata esercitata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfettario.

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle entrate con la richiamata [\*\*circolare n. 9/E/2019\*\*](#), portando proprio ad esempio l'attività di agriturismo che *"può essere attratta al regime forfettario qualora il contribuente opti per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (cfr. circolare 7/E del 2008, paragrafo 2.2)"*.

**Sintetizzando**, i possibili intrecci che possono emergere tra attività agricole e attività che possono essere attratte nel regime forfettario sono:

- attività agricola svolta **nei limiti** dell'[\*\*articolo 32 Tuir\*\*](#), in **regime speciale Iva**: **è possibile** avviare ulteriori attività accedendo al **regime forfettario**;
- attività agricola svolta **nei limiti** dell'[\*\*articolo 32 Tuir\*\*](#), in regime ordinario Iva: anche in questo caso **è possibile** avviare ulteriori attività accedendo al **regime forfettario**;
- attività agricola svolta **oltre i limiti** dell'[\*\*articolo 32 Tuir\*\*](#), in regime speciale Iva: **non ritiene possibile** accedere al **regime forfettario** per eventuali ulteriori attività esercitate;





- attività agricola svolta **oltre i limiti** dell'[articolo 32 Tuir](#), in regime ordinario Iva: **sarà possibile**, per le ulteriori attività esercitate, applicare il **regime forfettario** nel rispetto del concetto di “unicità” con le attività *extra* reddito agrario.

## IMPOSTE SUL REDDITO

## ***Le spese di sponsorizzazione non rientrano tra le spese di rappresentanza***

di **Stefano Rossetti**

Convegno di aggiornamento

### **Reddito di lavoro autonomo: focus operativi e novità della Legge Delega**

Scopri di più

L'attuale disciplina delle spese di rappresentanza (in ambito Ires) è contenuta, nella sua **formulazione generale**, nell'[articolo 108, comma 2, Tuir](#), mentre le **disposizioni attuative** sono disciplinate dal D.M. 19.11.2008.

L'[articolo 108, comma 2, Tuir](#), nel disciplinare la deducibilità delle spese di rappresentanza, prevede che esse *“sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”*.

Dal punto di vista della qualificazione delle spese di rappresentanza, l'[articolo 108, comma 2, Tuir](#), rappresenta una norma in bianco, in quanto il legislatore fiscale ha semplicemente statuito i **limiti entro cui possono essere dedotte le spese di rappresentanza**, lasciando ad un provvedimento ministeriale (il decreto ministeriale già citato) **l'individuazione dei criteri di qualificazione delle stesse**.

Il menzionato decreto, composto da un unico articolo suddiviso in sette commi, in merito alla **deducibilità delle spese di rappresentanza** dal reddito d'impresa, ha individuato:

- specifici criteri di inerenza volti a **qualificare le spese di rappresentanza**;
- **criteri di congruità**, attraverso la fissazione di un limite quantitativo di deducibilità, legato all'ammontare dei “ricavi” conseguiti dall'impresa;
- **alcune tipologie di spese da escludere** dal novero delle spese di rappresentanza e, quindi, integralmente deducibili.

Il comma 1, del citato D.M. 19.11.2008, individua nella “**gratuità**” delle spese di rappresentanza il loro carattere essenziale e specifica i criteri in base ai quali le stesse possono considerarsi inerenti. In particolare, la disposizione attuativa declina il **requisito dell'inerenza**, richiedendo che:

- le spese di rappresentanza siano sostenute con **finalità promozionali o di pubbliche relazioni**;
- il loro sostenimento risponda comunque a criteri di **ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare**, anche potenzialmente, **benefici economici** per l'impresa, ovvero coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l'impresa si trova ad operare e competere.

In base a quanto sopra, una spesa di rappresentanza è tale ai fini della disciplina dell'articolo 108, comma 2, Tuir, se:

- **non è collegata ad una controprestazione** (criterio della gratuità);
- **è sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni**;
- **è ragionevole e coerente**.

In merito al **requisito della gratuità**, la [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E/2009](#) ha chiarito che:

- il carattere essenziale delle spese di rappresentanza è costituito dalla **manca di un corrispettivo** o di una **specifico controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati**;
- le spese di rappresentanza si distinguono dalle spese di pubblicità in ragione del fatto che la caratteristica delle **spese di rappresentanza** è rappresentata dalla “**gratuità dell'erogazione**” di un bene o un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti, mentre le **spese di pubblicità** sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un **contratto a prestazioni corrispettive**, la cui causa va ricercata nell'obbligo della controparte di **pubblicizzare/propagandare** – a fronte della percezione di un corrispettivo – il marchio e/o il prodotto dell'impresa al fine di stimolarne la domanda.

In merito alla differenza tra le spese di rappresentanza e le spese di pubblicità si è espressa, di recente, la Corte di cassazione con la **sentenza n. 26368/2023**.

La Suprema Corte, in particolare, afferma che le **spese di rappresentanza** si caratterizzano per la mancanza di sinallagma, il quale, invece, è riscontrabile nelle **spese di sponsorizzazione**, le quali costituiscono, di norma, spese di rappresentanza, deducibili **nei limiti previsti dall'articolo 108, comma 2, Tuir**, ove il contribuente **non provi** che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una **diretta “aspettativa di ritorno commerciale”** (Cassazione n. 3433/2012, Cassazione n. 10914/2022 e Cassazione n. 5720/2016). Pertanto, laddove non vi sia alcun nesso tra l'attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese **non**



**possono essere considerate di pubblicità**, e come tali integralmente deducibili, ma devono **ritenersi spese di rappresentanza** soggette ai limiti previsti dall'[articolo 108 Tuir](#) e dalle disposizioni secondarie attuative (Cassazione n. 5720/2016).

**ADEMPIMENTO IN PRATICA**

## ***Superbonus con cessione e sconto nel 2024: quando i chiarimenti introducono nuove incertezze***

di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

### **Controlli fiscali in tema di superbonus e detrazioni fiscali nell'edilizia**

Scopri di più

Richiesta di fornire chiarimenti in merito al quadro normativo applicabile al superbonus per l'anno 2024, con particolare riguardo alle **residue possibilità di goderne mediante le opzioni** di cessione del credito e **sconto in fattura**, di cui all'[articolo 121, D.L. 34/2020](#), la Commissione Finanze della Camera, con la risposta all'interrogazione parlamentare del 24.10.2023, n. 5-01516, ha fornito un **utile riepilogo dello stato dell'arte** della disciplina del più discusso dei bonus casa **per l'anno 2024**.

Fermo che l'analisi è stata compiuta a legislazione vigente, la Commissione ha innanzitutto chiarito quali sono i casi in cui **il superbonus spetterà al 70% o al 110%**, per le spese da **sostenersi nel 2024**.

L'aliquota del 70% spetterà a favore di **due macrocategorie di soggetti**:

- i **condomini e le persone fisiche** che operano come tali (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), in relazione agli interventi da essi eseguiti a titolo di unico proprietario (o comproprietario in comunione indivisa con altre persone fisiche), su edifici plurifamiliari fino a **quattro unità immobiliari abitative distintamente accatastate**, ai sensi dell'[articolo 119, comma 9, lettera a\), D.L. 34/2020](#);
- le **Onlus, le organizzazioni di volontariato** e le associazioni di promozione sociale (ai sensi del comma 9, lettera d-bis, dell'[articolo 119, L. 34/2020](#)), in relazione – è utile ricordare – a interventi effettuati su **qualunque tipologia di immobile**, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione, **con l'unica eccezione** delle **categorie A1, A8 e A9 per le unità non aperte al pubblico** ([circolare n. 30/E/2020](#)).

Nel 2024, il superbonus spetterà, invece, al 110%, soltanto per **le due speciali macrocategorie di spese** di cui al comma 8-ter, dell'[articolo 119, D.L. 34/2020](#):

- le spese sostenute per i lavori effettuati su **edifici residenziali e unità immobiliari abitative danneggiati da eventi sismici**, per cui risulti accertato il nesso causale tra il

danno patito e l'evento sismico occorso, purché tali immobili siano situati in uno dei Comuni di cui alle **regioni interessate da eventi sismici** per le quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza**;

- le spese sostenute in relazione alle casistiche del comma 10-bis, D.L. 34/2020, che vedono l'applicazione di una **peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa** in relazione agli **interventi effettuati dalle ONLUS, dalle OdV** iscritte nei registri e dalle APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali operano nella prestazione di **servizi socio-sanitari assistenziali** e i membri dei cui Consigli di Amministrazione **non percepiscono alcun compenso o indennità di carica**, che sono in possesso di **immobili adibiti a strutture sanitarie accatastati B/1, B/2 e D/4** a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (con contratto registrato ante 1.6.2021).

Quanto, invece, al sofferto tema della **residua praticabilità delle opzioni di cessione del credito e sconto** in fattura per il superbonus, anche nel 2024, la Commissione parlamentare ha rilevato come l'[articolo 2, D.L. 11/2023](#), che ha introdotto il **generale divieto di esercitare le suddette opzioni** a decorrere dal 17.2.2023 (al suo comma 1), ne abbia comunque **confermato tale possibilità per alcune tipologie di spese**, ovvero quelle ricadenti nelle casistiche dei successivi commi 2, 3-bis e 3-quater del citato [articolo 2, D.L. 11/2023](#).

Così, per la Commissione parlamentare, **competono ancora la cessione del credito e lo sconto in fattura** per i lavori da cui risulti, alla **data del 16.2.2023**, innanzitutto **presentata la C.I.L.A.S.**, e, in caso di interventi condominiali, anche **adottata la delibera assembleare** di approvazione dei lavori stessi (ovvero risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici: casistiche di cui al comma 2 dell'[articolo 2, D.L. 11/2023](#)).

Per la Commissione, poi, la praticabilità delle opzioni di cessione e sconto **risulterebbe prorogata** anche in relazione agli **interventi effettuati**:

- alla data del 16.2.2023, dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'[articolo 119, D.L. 34/2020](#): ossia Iacp, cooperative a proprietà indivisa e Onlus, Odv e Aps come sopra menzionati (ipotesi del comma 3-bis, dell'[articolo 2, L. 11/2023](#));
- agli **immobili danneggiati da specifici eventi sismici e meteorologici** (ipotesi del comma 3-quater, dell'[articolo 2, L. 11/2023](#)).

Il quadro descritto appare completo, ma **connotato da un'imprecisione**.

Rispetto, infatti, alla **residua eccezionale possibilità**, per i soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9, dell'[articolo 119, D.L. 34/2020](#), di **esercitare le opzioni** di cessione e sconto nell'anno 2024, la Commissione eleva a relativa condizione il fatto che **gli interventi risultino effettuati al 16.2.2023**. La norma che disciplina tale eccezione, ovvero il comma 3-bis, dell'[articolo 2, D.L. 11/2023](#), dispone, invece, più semplicemente che tali soggetti devono



**risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. 11/2023**, ovvero al **17.2.2023**. Ne viene che, in ambito superbonus (così come per tutti i “bonus casa” menzionati all'[articolo 121 D.L. 34/2020](#)), la permanente possibilità di cedere il credito e di praticare lo sconto in fattura nell'anno 2024 dovrà essere **riconosciuta anche a Onlus, Odv e Aps** (come descritti sopra), purché già costituiti alla data del 17.2.2023 e a prescindere dall'avvio dei lavori in data antecedente; e comunque, per il superbonus, in relazione a **lavori effettuati su qualunque tipologia di immobile** e non solo su quelli speciali B/1, B/2 e D/4 di cui al comma 10-bis, dell'[articolo 119, D.L. 34/2020](#).